



COMUNE DI RIETI

Settore VI - Servizio Attività Produttive – Suap

Rieti 23-12-2020
Prot. 61540

OGGETTO: limitazioni e divieti all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante - revoca delle ordinanze sindacali prot. 41619 del 18.07.2005 e prot. 23390 del 02.04.2009.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE :

- l'Ordinanza Sindacale prot. 41619 del 18.07.2005 relativa alla limitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
- l'Ordinanza Sindacale prot. 23390 del 02.04.2009 di modifica dell'Ordinanza sopraccitata.

CONSTATATA la necessità di rivedere e modificare le suddette ordinanze e stabilire limitazioni e divieti all'esercizio del commercio su area pubblica, con particolare riferimento a coloro che intendono esercitare in forma itinerante, ovvero con mezzi mobili e soste di breve durata;

VISTA la L.R. del 06.11.2019 n. 22 (Testo Unico del Commercio) art. 49:

- punto 3 ove recita: "l'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste esclusivamente per il tempo necessario a servire la clientela..."
- punto 4 ove recita: "l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con i mezzi mobili previsti dal D.Lgs 285/1992 e secondo le norme previste dallo stesso decreto e da quelle contenute nella regolamentazione comunale. Non sono considerati mezzi mobili le attrezzature di vendita dotate di ruote di qualsiasi tipo montate ad arte e che non facciano originariamente parte integrante del mezzo stesso";
- punto 5 ove recita: " E' fatto divieto di esercitare il commercio in forma itinerante nei centri storici e nelle zone omogenee A di cui al d.m. 1444/1968 dei Comuni con popolazione residente superiore ai 30.000 abitanti";
- punto 6 ove recita: "I Comuni possono individuare ulteriori aree, oltre a quelle indicate al comma 5 in cui vietare o sottoporre a particolari limiti o condizioni il commercio in forma itinerante per motivi di tutela ambientale, archeologica, storica, artistica, di viabilità e di decoro urbano";

DATO ATTO che l'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante può creare intralcio al traffico veicolare, dal momento che il concentramento di persone e veicoli, correlato allo svolgimento delle operazioni di vendita, può determinare intasamenti alle intersezioni stradali con gravi ripercussioni sulla praticabilità dell'intera rete viaria delle zone interessate e sensibili disagi per quanti nelle stesse vivono e lavorano, determinando seri pericoli alla sicurezza di pedoni e della circolazione veicolare;

CONSIDERATO che l'art. 28 c. 16 del D.Lgs 114/1998 e s.m.i., dispone che è possibile stabilire divieti o limitazioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante per motivi di viabilità, di sicurezza e di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, che con la presente ordinanza si adottano;

VISTI:

- il D.Lgs 31.03.1998 n. 114 e s.m.i.
- la Legge Regionale n. 22 del 06.11.2019;
- il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs 267/2000;
- il Documento programmatico per il Commercio su aree pubbliche approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 19.02.2003 n. 139;
- il Regolamento per la disciplina del commercio ambulante nell'ambito del territorio comunale di cui alla D.C.C. n. 207 del 24.06.1982;
- il Nuovo codice della strada e il relativo regolamento di esecuzione e attuazione;



COMUNE DI RIETI

Settore VI - Servizio Attività Produttive – Suap

ORDINA

con decorrenza immediata:

- 1) il **DIVIETO** di esercitare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, sia alimentare che non alimentare, nell'area compresa all'interno del perimetro costituito dalle seguenti vie:

Via Fonte Cottorella, Nuovo Raccordo Rieti-Terni direzione L'Aquila fino all'incrocio con Villa Reatina, Via Salaria per L'Aquila fino all'incrocio con Via dell'Elettronica, Via Donatori di Sangue, Viale delle Scienze, Via E. Greco, Via Vaiano Nuova, Via F.M. Malfatti, Piazza Adriano, Via Rieti, Via Foresta, Via Casa Nuova, Via Torre Chiavelloni, Via Acquamartina, Via Martiri delle Fosse Reatine, Via San Giuseppe da Leonessa, Via Casale delle Monache, Via Canniccia fino all'incrocio S.P. 1, Via Molino della Salce, Via F.lli Cervi, Via G. Leopardi, Via Manzoni, Via G.C. Costanzi, Via Loreto Mattei, Via Velinia, Via Di Carlo, Via Tancia direzione Contigliano, Via Pistignano fino all'incrocio con Via Salaria per Roma.

In allegato al presente provvedimento si individua cartograficamente l'area interessata al divieto di cui alla presente ordinanza.

- 2) Le vie sopraindicate, costituenti il perimetro delle aree interdette al commercio itinerante devono considerarsi anch'esse interdette al commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
- 3) Di estendere i divieti di cui sopra anche agli imprenditori agricoli;
- 4) Di estendere il divieto di cui sopra in tutta l'area località Terminillo ricompresa tra Pian de Rosce e i confini comunali;
- 5) La revoca dell'Ordinanza Sindacale prot. 41619 del 18.07.2005 e dell'Ordinanza Sindacale prot. 23390 del 02.04.2009;

DISPONE CHE

- a) è consentito l'esercizio nelle restanti zone, compatibilmente con le norme relative alla circolazione stradale e nel rispetto del vigente Codice della strada;
- b) il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, ove consentito, può essere esercitato da chi è in possesso del titolo previsto dalla normativa vigente;
- c) la durata di ogni sosta è limitata per il tempo necessario a servire la clientela, senza posizionamento di merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie;
- d) è fatto divieto all'operatore di utilizzare apparecchi di amplificazione sonora per pubblicizzare la sua presenza, o di infastidire il pubblico con l'insistente offerta della propria merce;
- e) è ammessa la deroga, da parte del Comune e per comprovati motivi di interesse pubblico, ai limiti e ai divieti di cui alla presente ordinanza, adottando, se del caso, le necessarie misure per la disciplina della viabilità;
- f) è obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento

Le violazioni alla presente ordinanza saranno sanzionate ai sensi dell'art. 56 della L.R. 22 del 06.11.2019 che prevede oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria la confisca immediata delle attrezzature e della merce.

Il presente atto è immediatamente efficace ed è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni sul sito web del Comune.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg. dalla notificazione (legge 6.12.1971 n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dalla notificazione (D.P.R. 24.12.1971 n. 1199).

La presente ordinanza viene trasmessa alla Polizia Locale e alle FF.OO. per conoscenza e per quanto nelle rispettive competenze.

IL DIRIGENTE
Arch. Manuela Rinaldi